



**Bilancio di sostenibilità**

**Norme, prassi  
e *best practices***

Ancona, 20 Maggio 2024

A cura di: Paola D'Angelo

# Agenda

- Il percorso verso la sostenibilità
- Il contesto normativo
- L'attestazione obbligatoria
- La formazione dei revisori della sostenibilità

# Il percorso verso la sostenibilità



# Il percorso verso la sostenibilità

Il 16 dicembre 2022 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale UE la **Direttiva UE 2022/2464 (“Direttiva CSRD”)** sul reporting di sostenibilità delle imprese, che modifica la Direttiva 2014/95 (NFRD).

L’obiettivo perseguito con la CSRD è quello di consentire l’accesso da parte di investitori e stakeholders ad un’informativa sulla sostenibilità, per singola impresa o gruppo, maggiormente dettagliata, chiara e quanto più possibile standardizzata ed esaustiva, con evidenti conseguenze positive per il mercato finanziario in termini di completezza informativa, trasparenza e comparabilità dei dati.

La direttiva CSRD è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 16 dicembre 2022 ed è entrata in vigore il 5 gennaio 2023. Ai sensi dell’articolo 5 (Recepimento), il recepimento da parte degli Stati Membri della CSRD dovrà avvenire entro il 6 luglio 2024.


Al fine di migliorare la **rendicontazione** e garantire la **comparabilità dei dati**, l’informativa di sostenibilità prevista dalla CSRD dovrà essere redatta secondo uno standard unico a livello europeo redatto dal **European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG)**.



2024	Soggette a DNF	192
2025	Altri grandi	3.908
2026	PMI quotate	50

[1 Fonte: Le imprese italiane alla sfida del reporting di sostenibilità \(assonime.it\)](#)


# Le principali novità






Il contesto  
normativo

# La *timeline* prevista



- Enti di interesse Pubblico** (ossia emittenti di valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell'UE, nonché imprese bancarie e assicurative) che alla data di chiusura del bilancio, anche su base consolidata: i) superano il numero medio di 500 dipendenti; ii) abbiano superato almeno uno dei seguenti limiti: a) stato patrimoniale >20 mln €; b) ricavi netti >40 mln €
- Grandi imprese diverse da quelle al punto precedente** che alla data di chiusura del bilancio, anche su base consolidata, abbiano superato almeno due dei seguenti criteri dimensionali: a) 250 numero medio di dipendenti; b) stato patrimoniale >20 mln €; c) ricavi netti >40 mln €
- Piccole e medie imprese che sono enti di interesse pubblico** (escluse le micro-imprese) che alla data di chiusura del bilancio rispettano almeno due dei seguenti criteri dimensionali: a) 10 -250 numero medio di dipendenti; b) 700.000 -40 mln euro di ricavi netti; c) 350.000 -20 mln euro di stato patrimoniale. Sono, inoltre, ricompresi gli istituti di credito di piccole dimensioni non complessi e le imprese di assicurazione dipendenti da un gruppo
- Capogruppo che risiede in paesi extra UE** se genera in UE ricavi netti superiori a 150 milioni di euro per ciascuno degli ultimi due esercizi consecutivi e ha almeno: i) un'impresa figlia che soddisfi i requisiti dimensionali della CSRD; o ii) una succursale (*branch*) che abbia generato ricavi netti superiori a 40 milioni di euro nell'esercizio precedente

# Il recepimento della Direttiva in Italia







L'attestazione  
obbligatoria

# L'obbligo di attestazione

Nuovo  
articolo

## Articolo 8


(Attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità)

Documento MEF  
in consultazione



1. Il revisore della rendicontazione di sostenibilità abilitato ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, appositamente incaricato, esprime con la relazione di cui all'articolo 14-bis del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 le proprie conclusioni circa la conformità della suddetta rendicontazione, predisposta dalle società di cui agli articoli 3 e 4, a quanto richiesto dal presente decreto legislativo, la conformità all'obbligo di marcatura della rendicontazione di sostenibilità di cui agli articoli 3 e 4, comma 10 nonché circa la conformità all'osservanza degli obblighi di informativa previsti dall'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852.
2. Il revisore della rendicontazione di sostenibilità incaricato ai sensi del comma 1 può essere lo stesso revisore legale incaricato della revisione legale del bilancio o un diverso revisore legale.
3. Una società di revisione legale abilitata ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, può acquisire l'incarico di cui al comma 1 a condizione che la relazione di cui all'articolo 14-bis del predetto decreto sia firmata da un revisore della rendicontazione di sostenibilità.
4. Le conclusioni della relazione di cui all'articolo 14-bis del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono basate su un incarico finalizzato ad acquisire un livello di sicurezza limitato. Successivamente all'adozione da parte della Commissione europea dell'atto delegato di cui all'articolo 26-bis, paragrafo 3, comma 2, della direttiva 2006/43/CE, l'incarico è finalizzato ad acquisire un livello di sicurezza ragionevole.

# Gli *standards* di revisione di riferimento



Standard internazionale di *assurance* utilizzato per la verifica delle informazioni non finanziarie



*International Standard on Assurance Engagements*

ISAE 3000 (Revised), Assurance Engagements Other than Audits or Reviews of Historical Financial Information

International Framework for Assurance Engagements

and

Related Conforming Amendments

# Gli *standards* di revisione di riferimento

Terminata la fase di pubblica consultazione, in attesa del documento nella sua versione definitiva



Exposure Draft  
August 2023  
Comments due: December 1, 2023

*International Standard on Sustainability Assurance*

Proposed International Standard on Sustainability Assurance 5000  
General Requirements for Sustainability Assurance Engagements  
and  
Proposed Conforming and Consequential Amendments to Other IAASB Standards

*This Exposure Draft is intended to be read along with the separate Explanatory Memorandum.*

**IAASB** International Auditing and Assurance Standards Board



■

# La formazione dei revisori della sostenibilità

■

# La formazione dei revisori della sostenibilità

Documento MEF  
in consultazione



5) l'articolo 5 è così modificato:

- a) alla fine del comma 2 sono aggiunte le seguenti parole: «I revisori abilitati al rilascio all'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità devono acquisire almeno venticinque crediti formativi ogni anno solare, di cui almeno dieci caratterizzanti la revisione legale dei conti e almeno dieci caratterizzanti la sostenibilità»;

# La formazione dei revisori della sostenibilità

Documento MEF  
in consultazione



4. Fino al 31 dicembre 2026 gli iscritti al registro della revisione legale dei conti alla data del 1° gennaio 2026 sono considerati abilitati e possono rilasciare le attestazioni di conformità della rendicontazione di sostenibilità senza che siano osservati gli obblighi di cui all'articolo 3, comma 7-bis e di cui all'articolo 4, comma 3-bis del 27 gennaio 2010, n. 39, purché:
- a) abbiano maturato almeno cinque crediti formativi annuali nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l'attestazione della sostenibilità ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
  - b) abbiano presentato istanza al Ministero dell'economia e delle finanze nella quale è dichiarato:
    - i) il numero di iscrizione al registro;
    - ii) l'acquisizione dei crediti richiesti alla lett. a);
    - iii) l'eventuale riconoscibilità ai sensi dell'articolo 5 del decreto 27 gennaio 2010, n. 39 dei crediti maturati;
    - iv) l'ente o gli enti presso i quali hanno maturato i crediti richiesti alla lett. a).